

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Legge provinciale n. 21 di data 3 settembre 1987, "Ordinamento della formazione Professionale" e s.m.;

Vista la Legge provinciale n. 5 di data 7 agosto 2006, che mantiene la validità dell'art. 15 della Legge provinciale n. 21 di data 3 settembre 1987;

Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013, confermato con Decisione della Commissione europea n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 403 del 23 febbraio 2007 avente per oggetto: "Approvazione della proposta di Programma Operativo del Fondo sociale europeo della Provincia Autonoma di Trento riferibile all'obiettivo 2 "Competitività regionale e Occupazione" per il periodo pluriennale 2007-2013. Conferimento del mandato per la sua negoziazione";

Visto il Programma Operativo approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)5770 il 21 novembre 2007;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2803 di data 14 dicembre 2007 avente per oggetto: "Presenza d'atto e condivisione del Programma Operativo provinciale - Fondo Sociale Europeo - ob. 2 "Competitività regionale e occupazione" - periodo di programmazione 2007/2013";

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg di data 9 maggio 2008 avente per oggetto "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziate dal Fondo sociale europeo" ed in particolare l'art. 2 comma 3 dello stesso che recita: "3. Con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di indirizzo politico dell'AdG del FSE previo parere della commissione provinciale per l'impiego e della commissione provinciale per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del PO. La proposta di deliberazione è predisposta dall'AdG del PO d'intesa con gli O.I.".

Visto l'art. 25, comma 1 del D.P.P. n. 18-125/Leg di data 9 maggio 2008 che recita: "1. La natura delle spese riconoscibili, i parametri e le soglie di riconoscibilità delle medesime ai soggetti attuatori degli interventi sono definite dalla Giunta provinciale con deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3";

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3142 di data 04 dicembre 2008 avente per oggetto "Modifica della deliberazione n. 1637 di data 30 giugno 2008 avente per oggetto: "Approvazione della "Sezione delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo" ad integrazione del Programma annuale delle attività per la formazione professionale 2007-2008 adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1687 di data 01 agosto 2007"", con la

quale viene introdotta, nell'ambito dell'Asse II – ob. spec. E), l'azione denominata “Assistenza e servizi alla mobilità geografica assistita, in particolare con azioni di accompagnamento e supporto, nell'ambito di accordi con altre regioni italiane ed europee”;

Ritenuto opportuno e necessario introdurre, per la nuova azione di cui al precedente alinea, alcuni dettagli sulle spese di vitto e le spese di trasporto degli allievi;

Ritenuto opportuno inoltre, in base ad intervenute esigenze in favore dell'utenza degli interventi, agire sui limiti dell'assistenza stage negli interventi in favore di soggetti disabili ed introdurre il riconoscimento delle spese di viaggio e di indennità di trasferta per il personale interno dei Soggetti attuatori di interventi FSE;

Viste le note di condivisione in merito ai citati criteri trasmesse dagli Organismi Intermedi Agenzia del Lavoro e Servizio per lo Sviluppo e l'Innovazione del sistema Scolastico e formativo rispettivamente prot. n. 34840 di data 03/12/2008 e prot. n. 7815/08/S148/DC di data 01/12/2008;

Ritenuto opportuno, in accordo con e secondo le indicazioni degli Organismi intermedi di cui al precedente alinea, introdurre un'integrazione per i costi ascrivibili ad alcune Azioni gestite dall'Agenzia del Lavoro ed introdurre una specificazione riguardo all'assicurazione partecipanti per i corsi gestiti da Istituti scolastici;

Visti i pareri previsti dalla deliberazione n. 1112 di data 24 maggio 2002 e s .m. rilasciati dal Servizio Bilancio e Ragioneria, dal Servizio Programmazione, dal Servizio Rapporti comunitari e sviluppo locale e dal Servizio Organizzazione ed Informatica;

Visto il parere espresso, in merito ai succitati criteri, dalla Commissione provinciale per l'impiego, Comitato per la Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.P. n. 18-125/Leg. di data 9 maggio 2008;

Visto il parere espresso, in merito ai succitati criteri, dalla Commissione provinciale per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.P. n. 18-125/Leg. di data 9 maggio 2008;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## D E L I B E R A

- 1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, le disposizioni contenute nel documento denominato “Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2007-2013 (ex. art. 2 del Regolamento provinciale avente per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziate dal Fondo sociale europeo” di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 09/05/2008)”, che costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1819 di data 18/07/2008, come di seguito specificato:
  - aggiungendo, alla fine del secondo capoverso della parte “Assicurazione partecipanti” del paragrafo “Iscrizione” del capitolo “6. INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI ED ISCRIZIONE” e della corrispondente parte della “Voce analitica B2.3 attività di sostegno all'utenza” del paragrafo 14.5 “COSTI AMMISSIBILI NELL'AMBITO DELL'OPERATIVITA' DEL PO – Provincia Autonoma di Trento – FINANZIAMENTI IN CONCESSIONE O BENEFICI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTO IN PARICOLARE

PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI AVENTI CONTENUTO FORMATIVO" del capitolo 14, "MACROVOCE B2 REALIZZAZIONE", la seguente frase: "Per gli interventi gestiti da Istituti scolastici nell'ambito delle azioni ordinarie, valgono le polizze assicurative stipulate dagli stessi per la loro attività istituzionale.";

- sostituendo il penultimo capoverso del capitolo "7. PERCORSI E SOTTOARTICOLAZIONI", con il seguente capoverso: "In tutti i casi, ad eccezione degli interventi dell'Asse III – ob. spec. G rivolti a soggetti disabili o a persone in situazione di disagio sociale, per i quali si potrà derogare al limite seguente coerentemente con la natura della diversa abilità o della situazione di disagio dei destinatari, le ore complessive dedicate all'assistenza stage (tutoraggio stage) non possono essere previste in misura superiore al 50% della durata dello stesso stage.";
- aggiungendo, alla fine del paragrafo 14.4 "COSTI AMMISSIBILI NELL'AMBITO DELL'OPERATIVITA' DEL PO – Provincia autonoma di Trento – GESTIONE DIRETTA DELL'AUTORITA' DI GESTIONE (anche con delega "in house") O SUOI ORGANISMI INTERMEDI. OPERAZIONI AVENTI QUALSIASI NATURA" del capitolo 14, il seguente sottoparagrafo:

"14.4/a COSTI AMMISSIBILI NELL'AMBITO DI AZIONI GESTITE DALL'ORGANISMO INTERMEDIO AGENZIA DEL LAVORO.

- *Interventi di cui all'Azione 9 dei vigenti criteri degli "Interventi di politica del lavoro"*

Nell'istanza che le Cooperative trimestralmente presentano per il rimborso del costo lavoro, conformemente a quanto previsto dal vigente documento dei criteri degli Interventi di politica del lavoro, è ammessa, per i soli soggetti disabili o svantaggiati, anche l'indennità di malattia e/o infortunio per la sola quota a carico del datore di lavoro, compresa la carenza contrattualmente prevista.

- *Interventi di cui all'Azione 10 dei vigenti criteri degli "Interventi di politica del lavoro"*

Ai fini della rendicontazione per l'ottenimento del contributo previsto, l'ente pubblico dovrà presentare provvedimento dell'organo competente che dia conto delle spese effettivamente sostenute e pagate con riferimento alle attività affidate in gestione e che certifichi l'avvenuto rispetto, in sede di gestione e consuntivazione, della normativa e delle procedure come previsti dal documento dei criteri degli Interventi di politica del lavoro.

Nello specifico l'ente dovrà presentare, al momento della richiesta di saldo del contributo, la seguente documentazione:

- a) Comunicazione riportante il numero e la data dell'ordinativo di pagamento riferito all'avvenuto saldo dei costi sostenuti dall'Ente nell'ambito dell'Azione 10;
- b) una relazione finale che dia riscontro dell'effettuazione dei lavori, come da previsione del progetto approvato.

Sono ammissibili al contributo previsto dall'Azione 10, le voci di spesa come previste e definite dal vigente Contratto Collettivo Provinciale di riferimento (CCPL per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva previste dal Documento degli interventi di politica del lavoro – Azione 10.1).";

- aggiornando l'indice col nuovo sottoparagrafo di cui al precedente punto;
- aggiungendo, nel paragrafo 14.5 “COSTI AMMISSIBILI NELL’AMBITO DELL’OPERATIVITA’ DEL PO – Provincia Autonoma di Trento – FINANZIAMENTI IN CONCESSIONE O BENEFICI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTO IN PARTICOLARE PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI AVENTI CONTENUTO FORMATIVO” del capitolo 14, “MACROVOCE B2 REALIZZAZIONE” prima della “Voce analitica B2.1” il seguente capoverso: “Per quanto riguarda l’ammissibilità dei costi per gli interventi dell’Asse II – ob. spec. E relativi all’assistenza e servizi alla mobilità geografica assistita, si applicano i vincoli previsti per lo stage ad eccezione dei vincoli di durata dello stesso. Non sono previste indennità a favore dei partecipanti a carico della Provincia Autonoma di Trento, né spese relative all’alloggio dei partecipanti in provincia di Trento e agli spostamenti degli stessi tra la Regione di provenienza e la provincia di Trento.”, e aggiungendo nella parte relativa alle spese di vitto in provincia della “Voce analitica B2.3 attività di sostegno all’utenza” la seguente frase: “Per gli interventi dell’Asse II – ob. spec. E relativi all’assistenza e servizi alla mobilità geografica assistita, possono essere riconosciuti 2 pasti al giorno, compresi i giorni di riposo all’interno del periodo di permanenza in provincia di Trento per lo svolgimento del tirocinio o del corso.”;
- aggiungendo, alla fine della parte relativa alle spese dei “viaggi allievi” della “Voce analitica B2.3 attività di sostegno all’utenza” del sottoparagrafo e paragrafo descritti nel punto precedente, il seguente capoverso: “Per gli interventi dell’Asse II – ob. spec. E relativi all’assistenza e servizi alla mobilità geografica assistita, potranno essere riconosciute le spese relative agli spostamenti dei partecipanti, con mezzi pubblici, dal domicilio temporaneo al luogo di svolgimento del tirocinio o del corso. E’ tassativamente escluso il rimborso ai partecipanti di spese relative all’utilizzo del mezzo proprio.”;
- aggiungendo, nel paragrafo 14.5 “COSTI AMMISSIBILI NELL’AMBITO DELL’OPERATIVITA’ DEL PO – Provincia Autonoma di Trento – FINANZIAMENTI IN CONCESSIONE O BENEFICI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTO IN PARTICOLARE PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI AVENTI CONTENUTO FORMATIVO” del capitolo 14, al secondo capoverso del sottoparagrafo “MACROVOCE B4 DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO”, le seguenti frasi: “Sono ammesse le spese di viaggio, effettuato per motivate esigenze connesse al processo di apprendimento delle attività formative, per il personale interno unitamente alle spese di vitto e alloggio nei limiti dei massimali di costo previsti per gli allievi. Per lo stesso personale interno, inoltre, le spese di trasferta relative a viaggi effettuati per motivate esigenze connesse al processo di apprendimento delle attività formative, possono essere ammesse nel rispetto dei vincoli contrattuali degli Enti di appartenenza”.